NOVITÀ NEL SETTORE DELL'EDILIZIA: PATENTE A PUNTI, CONGRUITÀ E SICUREZZA

Di seguito si riportano le novità per il settore edile previste dal D.L. 19/2024 ed un ripasso di alcuni obblighi relativi ai cantieri

"Patente a punti" per i cantieri temporanei o mobili

L'art. 29 co. 19 del DL 19/2024 convertito riscrive l'art. 27 del D. Lgs. 81/2008 e, a far data dall'1.10.2024, richiede alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili il possesso di una specifica "patente a punti", finalizzata a individuare le imprese più virtuose in termini di sicurezza sul lavoro.

La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 punti e consente di operare nei cantieri temporanei o mobili

con una dotazione pari o superiore a 15 punti.

Con appositi decreti del Ministero del Lavoro saranno definiti:

- le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente, i contenuti informativi della medesima, nonché i presupposti per l'eventuale adozione del provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa;
- i criteri di attribuzione di punti ulteriori rispetto al punteggio iniziale, nonché le modalità di recupero dei punti eventualmente decurtati.

Ambito di applicazione

L'obbligo di "patente a punti" riguarda le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, fatta eccezione per:

- le imprese in possesso dell'attestato di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'art. 100 co. 4 del D. Lgs. 31.3.2023 n. 36 (c.d. "codice dei contratti pubblici");
- coloro che, pur operando nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili, effettuano mere forniture ovvero svolgono prestazioni di natura meramente intellettuale;
- le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea; per tali categorie, tuttavia, è richiesto il possesso di un documento equivalente, rilasciato

dalla competente autorità del Paese d'origine e, nel caso di Stato non appartenente all'Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana.

Requisiti

La patente viene rilasciata in formato digitale dal competente Ispettorato territoriale del Lavoro, previo possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell'impresa o del lavoratore autonomo richiedente:

- iscrizione alla Camera di Commercio;
- adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi in materia di sicurezza previsti dal D. Lgs. 81/2008, nonché la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, laddove previsto;
- possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
- possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), nei casi previsti dalla legge;
- possesso del certificato di regolarità fiscale di cui all'art. 17-bis co. 5 e 6 del D. Lgs. 241/97.

Il possesso dei predetti requisiti può essere autocertificato ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Decurtazione e recupero dei punti

La patente in questione può subire decurtazioni, da un minimo di 1 ad un massimo di 20 punti, correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell'impresa o del lavoratore autonomo, nei casi e nelle misure indicati nell'Allegato I-*bis* annesso al D. Lgs. 81/2008.

Se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni, i punti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

I citati provvedimenti definitivi saranno comunicati, entro 30 giorni, anche con modalità informatiche,

dall'amministrazione che li ha emanati all'Ispettorato nazionale del Lavoro ai fini della decurtazione dei punti.

Se nei cantieri mobili o temporanei si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale, l'Ispettorato nazionale del Lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente fino a 12 mesi.

I punti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza dei corsi indicati all'art. 37 co. 7 del D. Lgs. 81/2008, finalizzati a fornire al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In ogni caso, i punti riacquistati non possono superare complessivamente il numero di 15.

Punteggio minimo e deroghe

Una dotazione della patente inferiore a 15 punti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili, fatta eccezione per i casi di completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto.
Sono comunque fatti salvi i provvedimenti di sospensione dell'attività previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 81/2008.

Regime sanzionatorio

L'attività svolta in cantieri temporanei o mobili da parte di una impresa o un lavoratore autonomo privi della patente o con un numero di punti inferiore a 15, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa:

- pari al 10% del valore dei lavori;
- non inferiore a 6.000,00 euro;
- non soggetta alla procedura di diffida di cui all'art. 301-*bis* del D. Lgs. 81/2008.

Oltre a tale sanzione amministrativa, è altresì prevista l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici

Congruità della manodopera in edilizia

Con i co. 10-13 dell'art. 29 del D.L. 19/2024 convertito – così come sostituiti dall'art. 28 del DL 60/2024 – sono stati individuati i soggetti che, prima di procedere al saldo finale dei lavori, sono tenuti a verificare la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, e le conseguenze in caso di violazione.

Soggetti tenuti a verificare la congruità

I soggetti tenuti a verificare la congruità sono:

- il responsabile del progetto, negli appalti pubblici;
- il direttore dei lavori o, in assenza di una sua nomina, il committente, negli appalti privati.

Conseguenze

Negli appalti pubblici di qualsiasi valore (non solo quelli di valore complessivo pari o superiore a 150.000,00 euro, come previsto prima della modifica apportata dal D.L. 60/2024), il versamento del saldo finale in assenza di esito positivo della verifica, o di previa

regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della *performance* dello stesso. L'esito dell'accertamento della violazione è comunicato all'ANAC, anche ai fini della vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti pubblici.
Invece, negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 70.000,00 euro (non più 500.000,00 euro come previsto in precedenza), il versamento del saldo finale da parte del committente:

- è subordinato all'acquisizione, da parte del direttore dei lavori o del committente stesso, dell'attestazione di congruità;
- in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da 1.000,00 a 5.000,00 euro a carico del direttore dei lavori o del committente.

L'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni nel caso di appalti privati competono agli organi di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale.

Altri aspetti pratici sulla congruità

Al di fuori dai suddetti interventi normativi, Le ricordiamo alcuni aspetti essenziali per il corretto svolgimento dell'adempimento relativo alla congruità.
In primo luogo, è necessario che il caricamento del cantiere sull'Osservatorio Cantieri sia effettuato entro la fine del mese in cui hanno inizio i lavori e che le ore svolte da ciascun dipendente nel singolo cantiere sia comunicato allo Studio contestualmente alla comunicazione delle ore lavorate (stralcio ore), in modo che lo Studio possa inviare già le informazioni corrette alla Cassa Edile tramite il programma MUT.
In secondo luogo, si segnala che la Cassa Edile, fino ad oggi, si è resa disponibile a riaprire i MUT già inviati e chiusi permettendo alla Studio di modificare i cantieri precedentemente indicati. Questa pratica, tuttavia, è ad oggi concessa per una sola volta, quindi non sarà possibile riaprire una seconda volta la denuncia MUT, ed
è anche possibile che la Cassa Edile non consenta più questa possibilità in futuro.

Denuncia nuovo lavoro temporaneo all'Inail (DNL)

Stante il plausibile inasprirsi dei controlli in virtù dei maggiori oneri richiesti alle aziende edili in ambito sicurezza e congruità della manodopera, cogliamo l'occasione per ricordare anche un ulteriore adempimento già previsto dalla vigente normativa.
Per ogni nuovo lavoro, pubblico o privato, occorre presentare una denuncia all'INAIL chiamata Denuncia di Nuovo Lavoro Temporaneo (DNL).
Si definisce lavoro a carattere temporaneo quel lavoro che abbia le seguenti caratteristiche:

- un termine finale certo, determinato o determinabile anche se di lunga durata;

- classificabile in una voce di tariffa già presente nella PAT della ditta.

La DNL deve essere inviata entro 30 giorni dalla data di inizio del lavoro e l'omessa denuncia comporta, solo in fase di accesso ispettivo, l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 25,82 ad euro 154,94.
La DNL può essere presentata accedendo alla sezione Servizi online del portale Inail.
Il datore di lavoro può essere dispensato dall'obbligo della denuncia dei singoli lavori se questi sono classificabili in una delle lavorazioni già denunciate in precedenza.
Tale dispensa, per la quale occorre presentare apposita istanza all'INAIL, viene concessa per i lavori edili, stradali, idraulici ed affini di modesta entità e negli altri casi in cui si ravvisi l'opportunità, e in ogni caso solo se le lavorazioni richiedono l'impiego di non più di cinque persone e non durano più di quindici giorni.
Entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di esonero dalla denuncia di nuovo lavoro temporaneo, l'INAIL emette il provvedimento di dispensa oppure, se non ne ricorrono i presupposti, il provvedimento di diniego. Il provvedimento di dispensa non è soggetto a termine ed ha valore fintanto che permane il vincolo assicurativo dell'Azienda con l'Istituto.

Cordialmente.

Roma, 27 settembre 2024

Troianelli Consulting S.r.l.

IL PRESENTE ELABORATO, SEPPUR CURATO E VERIFICATO, NON PUO' COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER EVENTUALI ERRORI O INESATTEZZE
E NON PUO' ESSERE CONSIDERATO COME UNA CONSULENZA SPECIFICA